

## **Permessi per particolari esigenze personali**

**(art. 16 CCNL del 29.11.2007)**

**di Libero Tassella**

Compatibilmente con l'esigenze di servizio, al docente con contratto a tempo indeterminato e a quello a tempo determinato, per particolari esigenze personali, ai sensi dell'art. 16 del CCNL del 29.11.2007, sono attribuiti a domanda (non più concessi così come aveva previsto il CCNL del 1995 all'art. 22 comma 1), brevi permessi per esigenze personali di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e comunque fino ad un massimo di due ore; per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

La sostituzione del verbo "concedere", ancora presente nel contratto di lavoro del 1995, con il verbo "attribuire", già presente nel contratto del 2003 e ora confermato in quello attualmente in vigore, rende maggiormente esigibile da parte del docente il permesso breve per esigenze personali.

Il limite complessivo dei permessi brevi fruibili per esigenze personali in un anno scolastico da parte del docente corrisponde all'orario settimanale d'insegnamento, così come definito dall'art. 28 comma 5 del CCNL 29.11.2007, nello specifico:

- il docente di scuola dell'infanzia ha diritto a 25 ore di permessi brevi in un anno scolastico;
- il docente di scuola primaria ha diritto a 22 ore di permessi brevi in un anno scolastico;
- il docente di scuola secondaria di primo e secondo grado ed artistica ha diritto a 18 ore di permessi brevi in un anno scolastico.

Le ore di lezione vanno recuperate entro i due mesi lavorativi successivi a quello di fruizione del permesso, in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Il recupero avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso (comma 3 art. 16).

Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al docente, si provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al docente stesso per il numero di ore non recuperate.

L'attribuzione dei permessi brevi è subordinata alla sostituzione con il personale docente in servizio.

Per le visite mediche, le prestazioni specialistiche e gli accertamenti diagnostici, il docente può utilizzare i permessi brevi di cui all'art. 16 del CCNL del 29.11.2007; se invece, per il medesimo scopo, intende utilizzare l'assenza per malattia di cui all'art. 17 del CCNL 29.11.2007 e con le modalità ivi previste, ai sensi della C.M. 301 del 27.6.1996, dovrà dimostrare che tale visita o accertamento o prestazione specialistica non era possibile effettuarla al di fuori dell'orario giornaliero di servizio.